

# AVVISO

*La Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 in vigore dal 30 aprile 2020 ha ulteriormente prorogato gli atti amministrativi in scadenza - Art. 103 comma 2 del DL 18/2020 coordinato con le modifiche della L 24/2020:*

*"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità per i **novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".*